



Sito web: [www.provincia.cuneo.it](http://www.provincia.cuneo.it)  
P.E.C.: [protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it](mailto:protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it)  
Codice Fiscale – P.Iva 004478250044  
**SETTORE TUTELA TERRITORIO**  
Corso Nizza, 21 - 12100 Cuneo  
Tel. 0171445372 fax 0171445582

2011/08.02/90  
Rif. Pratica n. 90

**Parere SUAP** per riesame con valenza di rinnovo Autorizzazione integrata ambientale Ditta **ASTESANA SpA** con sede legale e impianto in VILLAFALLETTO - L.R. 44/00 - D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.:

#### **Attività IPPC**

*6.4. b) Escluso il caso in cui la materia prima sia esclusivamente il latte, trattamento e trasformazione, diversi dal semplice imballo, delle seguenti materie prime, sia trasformate in precedenza sia non trasformate destinate alla fabbricazione di prodotti alimentari o mangimi da:  
2) solo materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 Mg al giorno o 600 Mg al giorno se l'installazione è in funzione per un periodo non superiore a 90 giorni consecutivi all'anno.*

SUAP VILLAFALLETTO – pratica 22/025

### **IL DIRIGENTE**

#### **Premesso che**

- con Provvedimento provinciale n. 49 del 12/01/2013 è stata rinnovata l'Autorizzazione Integrata Ambientale per il complesso IPPC della Ditta ASTESANA SpA con sede legale ed operativa in VILLAFALLETTO, CORSO UMBERTO I, 88 - P. IVA 00164170045 - per l'Attività IPPC: Attività IPPC: 6.4 "Impianti di trattamento e trasformazione destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari a partire da materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno (valore medio su base trimestrale)";
- in data 29/10/2013 la ditta ASTESANA SpA ha comunicato la variazione del piano di interventi per il contenimento delle emissioni sonore a cui sono seguite le note della Provincia prot. n. 101645 del 19/11/2013 e prot. 16857 del 19/02/2014;
- la ditta ASTESANA SpA ha comunicato successivamente una modifica non sostanziale per la quale è stato rilasciato il provvedimento conclusivo SUAP n. 16/022 del 26/10/2016;
- in data 25/02/2022, è pervenuta l'istanza di riesame, della Ditta ASTESANA SpA, con sede legale ed operativa in VILLAFALLETTO, Corso Umberto I, 88 - P.IVA 00164170045 - Pratica n. 22/025 del SUAP VILLAFALLETTO. La suddetta istanza è stata presentata a seguito dell'emanazione della Decisione di esecuzione della Commissione del 12 novembre 2019 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 4/12/2019), relativa alle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per le industrie degli alimenti, delle bevande e del latte;

- con nota prot. n. 16792 del 17/03/2022, è stata trasmessa comunicazione di incompletezza documentale alla quale ha fatto seguito il riscontro aziendale pervenuto in data 06/04/2022;
- con nota prot. n. 38846 del 23/06/2022, è stata convocata, per il giorno 19/07/2022 la Conferenza di Servizi di cui all'art. 29-quater del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. alla quale sono stati invitati a partecipare, oltre che a presentare in proposito osservazioni istruttorie per iscritto, il Comune di VILLAFALLETTO, il Servizi Igiene e Sanità Pubblica e Veterinari dell'A.S.L. CN1 di Saluzzo, il Responsabile dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte (Arpa) - Dipartimento di Cuneo, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, la Società Alpi Acque SpA gestore del SII, nonché la Ditta ASTESANA SpA quale soggetto richiedente;
- alla predetta Conferenza provinciale hanno partecipato:
  - il Dirigente, che presiede la seduta e due funzionari tecnici per il Settore Tutela Territorio della Provincia di Cuneo;
  - il Legale Rappresentante e due consulenti della Ditta ASTESANA SpA;
- i partecipanti alla Conferenza, alla luce delle osservazioni sollevate, hanno ravvisato la necessità di acquisire chiarimenti ed integrazioni e concordato sul fatto di non esprimere pareri al riguardo, se non previa valutazione di quanto la ditta provvederà a trasmettere;
- al termine dei lavori della conferenza è stato predisposto un verbale, conservato agli atti dell'Ente;
- con nota prot. n. 45241 del 22/07/2022, la Provincia ha chiesto l'invio dei chiarimenti su alcune tematiche emerse nel corso della Conferenza;
- con nota pervenuta alla Provincia in data 2/11/2022, la Ditta ASTESANA SpA ha trasmesso la documentazione chiesta con la nota del 22/07/2022;
- con nota prot. n. 67646 del 16/11/2022, è stata convocata, per il giorno 1/12/2022 la Conferenza di Servizi di cui all'art. 29-quater del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. alla quale sono stati invitati a partecipare, oltre che a presentare in proposito osservazioni istruttorie per iscritto, il Comune di VILLAFALLETTO, il Servizi Igiene e Sanità Pubblica e Veterinari dell'A.S.L. CN1 di Saluzzo, il Responsabile dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte (Arpa) - Dipartimento di Cuneo, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, la Società Alpi Acque SpA gestore del SII, nonché la Ditta ASTESANA SpA quale soggetto richiedente;
- alla predetta Conferenza provinciale hanno partecipato:
  - il Dirigente, che presiede la seduta e due funzionari tecnici per il Settore Tutela Territorio della Provincia di Cuneo;
  - il Legale Rappresentante e due consulenti della Ditta ASTESANA SpA;
- la Conferenza, dopo approfondita discussione in merito a specifici aspetti tecnici, si è conclusa con la raccolta dei pareri favorevoli al rilascio dell'autorizzazione richiesta, previa acquisizione di alcuni chiarimenti ed integrazioni;
- in sede di Conferenza di Servizi del 01/12/2022 l'Azienda ha fornito documentazione integrativa a parziale rettifica di quanto trasmesso;
- ai sensi dell'art. 14-ter, comma 7 della L.241/1990 e s.m.i., si è considerato acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non ha partecipato alla riunione ovvero pur partecipandovi, non ha espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione ovvero, abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto di Conferenza;

- al termine dei lavori della conferenza è stato predisposto un verbale, conservato agli atti dell'Ente;
- con nota prot. n. 74557 del 19/12/2022, la Provincia ha chiesto l'invio di informazioni suppletive per chiarire alcuni aspetti emersi nel corso della Conferenza;
- con note pervenute alla Provincia in data 26/01/2023 e 26/04/2023, la Ditta ASTESANA SpA ha trasmesso la documentazione di cui sopra;
- la Provincia ha provveduto a trasmettere, con note prott. nn. 8074 del 9/02/2023 e 29537 del 11/05/2023, la suddetta documentazione agli Enti convocati in Conferenza e, nel termine indicato, non sono pervenute osservazioni;
- le risultanze della conferenza, ed in particolare le prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti, sono state recepite negli allegati 1 e 2 del presente provvedimento;

#### **ritenuto**

- che sussistano i presupposti stabiliti dalla norma per il rilascio del provvedimento di riesame con valenza di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale in quanto lo stabilimento è in grado di mostrare prestazioni allineate ai valori di riferimento contenuti nella Decisione di esecuzione della Commissione del 12 novembre 2019 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 4/12/2019), relativa alle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per le industrie degli alimenti, delle bevande e del latte;
- di recepire le modifiche normative introdotte dal D.Lgs. 04 marzo 2014, n. 46 *“Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)”* dando atto che il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso:
  - a) entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione;
  - b) quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione;
- che siano accoglibili le conclusioni formulate dall'azienda riguardo alla non necessità di fornire la relazione di riferimento, sulla base della verifica di fattibilità condotta ai sensi del D.M. 95/2019;

#### **visti**

- la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 *“Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”*;
- la D.G.R. n. 29-1864 del 28 dicembre 2000 recante l'individuazione della data di decorrenza delle funzioni trasferite in attuazione della L.R. 44/2000;
- il D.M. 31 gennaio 2005 *“Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività elencate nell'allegato I del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 372”* e, in particolare, l'Allegato I *“Linee guida generali”* e l'Allegato II *“Linee guida in materia di sistemi di monitoraggio”*;
- il D.P.G.R. 20/02/2006, n. 1/R: Regolamento regionale recante *“Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge Regionale 29*

dicembre 2000, n. 61)”, successivamente modificato dal Regolamento regionale 2 agosto 2006, n. 7/R;

- la Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- il Decreto Ministeriale 24 aprile 2008 “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, recante attuazione integrale della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento” (Decreto Tariffe) previsto dall’art. 18, comma 2, del D.Lgs. 59/05 per definire appunto i costi, a carico del Gestore, per l’istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale, di modifica sostanziale e non sostanziale e per i successivi controlli ed, in particolare, l’art. 9 il quale dispone che, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio, le Regioni possano adeguare e integrare le tariffe di cui allo stesso decreto, da applicare per la conduzione delle istruttorie di loro competenza e dei relativi controlli;
- la D.G.R. n. 85-10404 del 22 dicembre 2008, pubblicata sul B.U.R.P. n. 53 del 31 dicembre 2008, con cui la Regione Piemonte ha operato un adeguamento delle tariffe per l’istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale, di modifica sostanziale e non sostanziale e per i controlli di parte pubblica, con riduzione delle stesse in funzione dei costi reali del personale direttamente coinvolto, nonché l’applicazione di parametri legati alla dimensione aziendale;
- il D.M. 6-3-2017 n. 58 “Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III-bis della Parte Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all’articolo 8-bis”;
- la Decisione di esecuzione della Commissione del 12 novembre 2019 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 4/12/2019), relativa alle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per le industrie degli alimenti, delle bevande e del latte;
- il D.M. 15/04/2019, n. 95 “Regolamento recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all’articolo 5, comma 1, lettera v-bis) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.”;
- le seguenti note e circolari contenenti indicazioni per l’uniforme applicazione del D.Lgs. 46/2014:
  - la nota prot. n. 10094/DB10.02 del 1/08/2014 della Regione Piemonte – Direzione Ambiente, ad oggetto: “Indirizzi urgenti per l’attuazione del D.Lgs. 46/2014 concernente l’autorizzazione integrata ambientale”;
  - prot. n. 13.200.50/DISP/AIA della Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio della Regione Piemonte “*Orientamenti per l’attuazione del D.Lgs. 46/2014 concernente l’autorizzazione integrata ambientale (AIA)*”;
  - Circolare Ministeriale n. 22295 GAB del 27/10/2014 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare “*Linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento, recata dal Titolo III-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46*”;
  - Circolare Ministeriale n. 12422 GAB del 17/06/2015 dello stesso Dicastero “*Ulteriori criteri sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione*

*integrate dell'inquinamento alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46".*

- la Circolare Ministeriale n. 27569 del 14 novembre 2016, avente ad oggetto: *"Criteri sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46"*;
- il D.P.R. settembre 2010, n. 160 di semplificazione e riordino della disciplina sullo Sportello Unico delle Attività Produttive, già istituito con il D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447;
- la L.R. 29/10/2015, n. 23 "Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della L. 7/04/2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni)";
- la vigente normativa in materia di inquinamento atmosferico, idrico, acustico, gestione rifiuti, protezione del suolo e delle acque sotterranee;

#### **DATO ATTO CHE**

- a norma dell'art. 29-quater, comma 11, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni ambientali riportate nell'elenco dell'Allegato IX alla Parte seconda del D.Lgs. 152/2006, secondo le modalità e gli effetti previsti dalle relative norme ambientali;
- il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso:
  - a) entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione;
  - b) quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione;

A tal fine il gestore dovrà seguire le indicazioni fornite dall'autorità competente in relazione alla documentazione da produrre nei termini stabiliti;

- in caso di modifica dell'impianto, del ciclo produttivo e/o delle attività anti-inquinamento, il Gestore deve darne comunicazione alla Provincia, per il tramite del SUAP competente per territorio, almeno 60 giorni prima, salvo l'obbligo di ottemperare a quanto verrà richiesto in merito dalla Provincia ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
- nel caso di modifiche degli impianti di cui all'art. 29-nonies del D.Lgs 152/06 e s.m.i. tali da influire sulle emissioni acustiche del complesso IPPC, la Ditta deve allegare, alla documentazione prevista dallo stesso articolo, la valutazione previsionale di impatto acustico, redatta da tecnico competente in acustica ambientale, ai sensi della D.G.R. 2 febbraio 2004, n. 9-11616;
- in caso intervengano variazioni nelle titolarità della gestione, si deve far riferimento a quanto previsto al comma 4 dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- per l'apertura di punti di emissione nuovi o modificati sostanzialmente, dopo l'emanazione del presente provvedimento, il gestore deve comunicare alla Provincia, al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. ed al Sindaco la data di avviamento degli impianti corrispondenti, con almeno 15 giorni di anticipo, ai sensi del comma 1, art 29 decies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- il Gestore deve trasmettere all'autorità competente, all'A.R.P.A. Dipartimento di Cuneo ed al Sindaco del Comune di VILLAFALLETTO, i dati relativi ai controlli delle emissioni, secondo modalità e frequenze stabilite nel piano di monitoraggio e controllo di cui

all'Allegato tecnico n. 2 del presente atto, ai sensi dell'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

- ai sensi dell'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06, così come modificato dal D.Lgs. 46/2014, le attività di vigilanza e controllo del rispetto dei limiti di emissione e delle altre prescrizioni autorizzative sono svolte dal Dipartimento Provinciale A.R.P.A. di Cuneo;
- il Gestore dell'impianto è tenuto a versare l'importo stabilito per le spese relative ai controlli di parte pubblica, ex D.M. 24/04/2008, secondo le indicazioni ed i tempi che verranno comunicati da ARPA Piemonte;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 29-decies e 29-quattordices del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- che copia del provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale e dei risultati dei controlli delle emissioni, richiesti dalle condizioni del presente atto, saranno messi a disposizione del pubblico per la consultazione, presso l'Ufficio Deposito Atti – I.P.P.C. istituito presso il Settore Tutela Territorio della Provincia di Cuneo – Corso Nizza, 21;
- la Provincia si riserva:
  - il riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, quando ricorrano le condizioni di cui al comma 4 dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
  - ove lo ritenga necessario, di aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale o le relative condizioni ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

**atteso** che tutta la documentazione è depositata agli atti;

**atteso altresì che** ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento (UE) n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia

**dato atto che** è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt. 7 del D.P.R. 16.04.2013, n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990

**vista** la legge n. 190/2012 e s.m.i. recante "Disposizioni per la prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e relativo PTPC;

**atteso** il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs. 33/2013;

**visto** l'art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i. "Testo Unico degli Enti Locali";

### **ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

- **in ordine al riesame con valenza di rinnovo**, ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata in capo alla Ditta **ASTESANA SpA**, con sede legale in VILLAFALLETTO - P.IVA 00164170045 - per lo stabilimento sito in VILLAFALLETTO, CORSO UMBERTO I, 88, per l'Attività IPPC: 6.4  
*b) Escluso il caso in cui la materia prima sia esclusivamente il latte, trattamento e trasformazione, diversi dal semplice imballo, delle seguenti materie prime, sia trasformate in precedenza sia non trasformate destinate alla fabbricazione di prodotti alimentari o mangimi da:*

2) solo materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 Mg al giorno o 600 Mg al giorno se l'installazione è in funzione per un periodo non superiore a 90 giorni consecutivi all'anno;

- **in ordine all'approvazione** dell'aggiornamento del piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche ai sensi del D.P.G.R. 20/02/2006, n. 1/R e s.m.i., esteso all'intera installazione, così come trasmesso in sede di riesame con valenza di rinnovo;

a condizione che vengano rispettati:

- i limiti e le prescrizioni, indicati nell'Allegato tecnico 1;
- la frequenza e le modalità di effettuazione degli autocontrolli e di comunicazione dei dati indicate nell'Allegato 2, Piano di monitoraggio e controllo.

**Gli allegati tecnici 1 e 2 sono parti integranti e sostanziali del presente atto.**

### **EVIDENZIA CHE**

il presente atto, in quanto formato nell'ambito del procedimento unico di cui al D.P.R. 07/09/2010, n. 160, è finalizzato al rilascio del provvedimento conclusivo del procedimento anzidetto, emanato dalla struttura unica competente.

IL DIRIGENTE  
Dott. Luciano FANTINO

**Funzionari estensori**  
*Marino Guido*  
*Scigliano Manuela*  
*Filippi Pierangelo*  
*Sarale Elena*



**AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE**  
Riesame con valenza di rinnovo

**ASTESANA SPA - STABILIMENTO SITO IN VILLAFALLETTO, CORSO UMBERTO I, 88**

**ALLEGATO TECNICO 1**

<b>INQUADRAMENTO TERRITORIALE ED AMBIENTALE.....</b>	<b>2</b>
<b>ASSETTO IMPIANTISTICO ATTUALE .....</b>	<b>2</b>
Descrizione dell'impianto, del ciclo produttivo e delle principali modifiche intervenute.....	2
Impianti e attività ausiliarie .....	3
<b>ANALISI DELL'IMPIANTO E VERIFICA CONFORMITÀ CRITERI IPPC .....</b>	<b>6</b>
Valutazione livelli di consumo ed emissivi, problematiche ambientali dal rinnovo dell'AIA.....	8
<b>QUADRI EMISSIVI, LIMITI E PRESCRIZIONI.....</b>	<b>9</b>
Ciclo produttivo .....	9
Uso dell'energia .....	10
Emissioni in atmosfera .....	11
Scarichi acque reflue.....	15
Rifiuti.....	17
Emissione sonore.....	17



# Inquadramento territoriale ed ambientale

L'impianto della Ditta Astesana S.p.A. è localizzato nel Comune di Villafalletto, C.so Umberto I°, 88. Rispetto alla situazione urbanistica esaminata in occasione del rilascio della prima autorizzazione integrata ambientale non vi sono state modifiche significative.

Lo stabilimento è localizzato in adiacenza al centro abitato di Villafalletto.

Per quanto riguarda la qualità dell'aria, secondo le disposizioni della D.G.R. 30 Dicembre 2019, n. 24-903, il Comune di Villafalletto è inserito nella zona di pianura, interessata dalle disposizioni straordinarie di cui alla DGR 9-2916 del 26 febbraio 2021

La classificazione acustica definitiva del Comune di Villafalletto, approvata con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 03/05/2004, inserisce lo stabilimento in classe V. La cartografia evidenzia la presenza di accostamenti critici con aree limitrofe di classe III a est, nord e ovest. È, inoltre, presente a poca distanza (circa 80 m) un'area in classe I (scuola), che genera un ulteriore accostamento critico con le aree circostanti in classe III.

## Assetto impiantistico attuale


### Descrizione dell'impianto, del ciclo produttivo e delle principali modifiche intervenute

L'attività dello stabilimento consiste nella produzione di mangime per specie animali da allevamento. La ditta rivende, inoltre, merci quali cereali, farine, integratori, cruscami di frumento ed altro direttamente ai clienti senza effettuare lavorazioni intermedie.

L'azienda ha confermato la capacità produttiva massima dello stabilimento in **110.000 t/anno, comprendente la produzione di mangime in forma sfusa, pellet e blocchi**. Ha, inoltre, calcolato la corrispondente capacità produttiva giornaliera pari a **359 t/d**.

L'Azienda ha, inoltre, chiarito che, nel ciclo di produzione dei mangimi, non viene introdotta materia prima animale.

Si riporta uno schema complessivo dell'attività la cui unica differenza rispetto a quello del 2013 riguarda i punti di emissione sulla pellettatura.



Contestualmente al riesame dell'AIA ai sensi delle BATc per le industrie alimentari, l'Azienda ha, infatti, comunicato una modifica al sito consistente nell'affiancamento di una nuova pellettatrice alle tre esistenti, con medesimo funzionamento di quest'ultime. Il funzionamento del nuovo impianto risulta in alternativa alle pellettatrici esistenti e comporta, in particolare, una modifica al quadro delle emissioni in atmosfera. Si prende atto che la sopraccitata modifica sia non sostanziale ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera l-bis) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e che il dato di potenzialità sopraccitato sia rappresentativo della configurazione in progetto con n. 4 pellettatrici.

## **Impianti e attività ausiliarie**

### Energia

Presso lo stabilimento, sono presenti n. 3 caldaie; è, inoltre, in progetto l'installazione di un ulteriore impianto di combustione per il riscaldamento di un serbatoio di stoccaggio GPL. Nel corso del riesame AIA, l'Azienda ha, infatti, comunicato l'intenzione di modificare il combustibile alimentato alla caldaia di produzione vapore (p.e. E3) per poter porre un rimedio alla congiuntura economica sfavorevole circa l'uso del metano.

Le caratteristiche dei generatori di calore sono riepilogate di seguito.

<b>Identificazione</b>	<b>M1</b>
Potenza termica nominale (MW <sub>t</sub> )	0,033
Anno di costruzione	2012-2013
Tipo di impiego	Riscaldamento uffici
Combustibile	Metano
Punto di emissione corrispondente	<b>1</b>

<b>Identificazione</b>	<b>M2</b>
Potenza termica nominale (MW <sub>t</sub> )	0,064
Anno di costruzione	2003
Tipo di impiego	Riscaldamento servizi produzione e silos
Combustibile	Metano
Punto di emissione corrispondente	<b>2</b>

<b>Identificazione</b>	<b>M3</b>
Potenza termica nominale (MW <sub>t</sub> )	0,525
Anno di costruzione	<i>In corso di modifica</i>
Tipo di impiego	Continuo, produzione vapore al servizio delle pellettatrici
Combustibile	Metano o GPL
Punto di emissione corrispondente	<b>3</b>

<b>Identificazione</b>	<b>M4</b>
Potenza termica nominale (MW <sub>t</sub> )	0,030
Anno di costruzione	<i>In corso di installazione</i>
Tipo di impiego	Caldaia riscaldamento serbatoio GPL
Combustibile	GPL
Punto di emissione corrispondente	<b>10</b>

La ditta preleva l'energia elettrica dalla rete nazionale; ha, inoltre, installato un impianto fotovoltaico con una potenza complessiva di circa 416 kW sulle coperture di tre edifici dello stabilimento (superficie di circa 2.125 mq). L'energia prodotta dall'impianto fotovoltaico è in parte utilizzata dallo stabilimento ed in parte immessa in rete con una distribuzione pari al 70% di autoconsumo e 30% di cessione.

### Emissioni in atmosfera

Con l'istanza di riesame dell'AIA, la Ditta comunica l'intenzione di installare una quarta pellettatrice in aggiunta alle tre esistenti.

Le emissioni in atmosfera di polveri complessive del sito sono state calcolate in:

- circa 0,04 t/y di emissione diffuse;
- circa 0,08 t/y di emissioni convogliate.

L'Azienda ha indicato che l'attività di scarico delle materie prime avviene con l'utilizzo di fosse di carico dotate di aspirazione a ciclo chiuso che, tramite ciclone e valvola a stella, recupera le polveri aspirate e le reimmette nel prodotto da stivare. Le aree deposte allo scarico delle fosse sono state chiuse o con pannellatura fissa (area scarico materie prime) o con tende (area scarico mais) in modo che sia annullata la possibilità di emettere all'esterno le polveri prodotte durante la fase di scarico; per garantire la corretta gestione delle fosse di scarico il personale è formato in merito alla necessità di scaricare con la pannellatura e le tende chiuse fino a completamento della operazione di scarico ed oltre, per un congruo tempo, per permettere a tutta la polvere prodotta di essere aspirata. A garanzia del corretto utilizzo delle fosse la ditta ha optato per l'utilizzo esclusivo di mezzi che effettuano lo scarico delle materie prime lateralmente e richiederà ai propri fornitori di effettuare le consegne con mezzi con scarico laterale per poter gestire sempre correttamente le aree di scarico.

Con la modifica in progetto, sono previsti 8 nuovi silos per lo stoccaggio del mangime sfuso. Lo stoccaggio del pellet prodotto con il nuovo impianto di pellettatura è previsto in n. 4 silos esistenti. Per quanto riguarda il blocco di 8 nuovi silos, non sono previsti sfiati in atmosfera in quanto i serbatoi sono collegati a circuito chiuso e si prevede di mantenere un silos il più possibile vuoto per lo sfiato del flusso d'aria ed il recupero della polvere di mangime in esso presente. Le polveri così recuperate sono reimmesse nel ciclo produttivo.

### Consumi idrici e scarichi acque reflue

L'acqua per il ciclo produttivo viene prelevata, in parte, da un pozzo privato ed in parte dalla rete acquedottistica.

L'acqua, previo trattamento con un impianto di osmosi inversa, viene utilizzata esclusivamente per la produzione di vapore (per sanificazione e cubettatura mangime).

Le operazioni di pulizia degli ambienti vengono svolte a secco senza utilizzo di acqua ad eccezione dei locali di servizio ad uso dei lavoratori (spogliatoi, servizi igienici).

Gli unici scarichi idrici presenti entro lo stabilimento sono:

S1: scarico in pubblica fognatura proveniente dai servizi igienici dei locali ufficio;

S2: scarico in pubblica fognatura proveniente dai servizi igienici della produzione;

S3: scarico in corpo idrico superficiale (canale Ceretta) delle acque meteoriche provenienti dai piazzali;

S4: scarico in corpo idrico superficiale (canale Ceretta) delle acque derivanti dall'impianto ad osmosi inversa e parte delle acque meteoriche provenienti dai piazzali.

L'Azienda ha trasmesso l'atto di assenso del Gestore della rete irrigua all'immissione delle acque reflue aziendali nel canale Ceretta per un volume medio giornaliero di circa 4 m<sup>3</sup>.

### Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche.

Si richiama la versione aggiornata a Dicembre 2023 del piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche da cui emerge, in particolare, che:

- la pulizia con motoscopa aspirante dei piazzali avviene settimanalmente differenziando le aree da trattare a seconda delle produzioni e degli edifici coinvolti;

- è presente un distributore di carburante, dotato di vasca di raccolta e le procedure di rifornimento vengono effettuate dagli operatori formati;
- sono definite procedure d'intervento in caso di sversamenti accidentali, per le pulizie delle aree esterne e per la fase di rifornimento del carburante.

Non sono presenti sistemi di intercettazione e trattamento delle acque di prima pioggia in quanto non ritenuti necessari. Unica eccezione è la presenza di un pozzetto disoleatore in prossimità dell'erogatore di gasolio in grado di raccogliere le acque meteoriche dell'area destinata al rifornimento e al carico del serbatoio di gasolio (superficie di circa 100 m<sup>2</sup>), costituita da superficie impermeabile, per trattare eventuali sversamenti prima di raggiungere i canali di raccolta del piazzale e il punto finale di scarico (S3).

Le acque di dilavamento delle aree esterne (piazzali e coperture fabbricati) vengono raccolte in reti interrate con scarico in parte nel canale che scorre lungo Via Vottignasco (scarico S3) ed in parte nel canale irriguo che scorre a sud dello stabilimento (scarico S4). Si prevede la realizzazione di un pozzetto di ispezione sulla canalizzazione in arrivo dall'osmosi inversa, prima dell'immissione nello scarico S4. La situazione relativa agli scarichi delle acque reflue ed al Piano di Prevenzione e gestione delle acque meteoriche è riassunta nella Planimetria Tavola U-Rev.01 datata Dicembre 2023.

### Sicurezza industriale e protezione acque sotterranee

L'Azienda indica i seguenti serbatoi interrati:

- serbatoio del melasso di capacità 600 q pari a 43 m<sup>3</sup>;
- serbatoio dell'olio di soia di capacità 200 q pari a 22 m<sup>3</sup>;
- serbatoio del grasso di capacità 200 q pari a 22 m<sup>3</sup>.

Per quanto concerne il serbatoio ex melasso interrato, utilizzato per le acque di condensa delle pellettatrici, l'Azienda comunica che il suddetto sarà dismesso e reso inutilizzabile (colmato di sabbia) perché il sistema di recupero della condensa dall'attività di pellettatura, in seguito all'installazione della nuova pellettatrice, sarà rimodernato come indicato di seguito.

La condensa recuperata verrà conferita, tramite tubazioni, direttamente in centrale termica e qui raccolta in un serbatoio coibentato ad asse verticale di capacità pari a 1,57 mc per essere riutilizzata nella produzione di vapore.

E' prevista l'installazione di un serbatoio di capacità 5 m<sup>3</sup> per lo stoccaggio del GPL, avente le seguenti principali caratteristiche: serbatoio orizzontale (diam. 1,20 m x lungh. 4,70 m) con:

- rivestimento esterno a base di resine epossidiche con verniciatura ad alto spessore (S=500µm)
- impianto di protezione catodica con sistema di controllo e con funzione di messa a terra
- indicatore di livello
- asta metrica a sfiatamento
- gruppo di erogazione con manometro segnalazione di massimo riempimento 85% e valvola di eccesso di flusso
- valvole di sicurezza, prelievo e caricamento

E' previsto il posizionamento del serbatoio entro apposito scavo, su una soletta in cls ed ancorato solidamente ad essa prima di essere interrato. Alla sommità è previsto un pozzetto d'ispezione con coperchio a protezione dagli agenti atmosferici.

Presso l'installazione IPPC, è, inoltre, prevista la sostituzione del serbatoio fuori terra per lo stoccaggio del gasolio utilizzato per il rifornimento dei mezzi aziendali da 9.000 l con un altro serbatoio più piccolo da 5.000 l. Il nuovo serbatoio sarà dotato di vasca di contenimento e tettoia di copertura. Il contenitore – erogatore del gasolio è posizionato su di una superficie asfaltata e viene effettuata formazione agli addetti per evitare spandimenti a terra. E' previsto, inoltre, un sistema di convogliamento delle acque di dilavamento in modo che eventuali perdite sul terreno vengano intercettate e filtrate (pozzetto disoleatore) prima dello scarico nel sistema di raccolta

delle acque meteoriche. Il contenitore distributore è dotato di dispositivo di blocco dell'erogazione.

Per quanto riguarda la posizione delle attività e degli impianti nei confronti del DPR 23/03/1998 n. 126 (Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 94/9/CE in materia di apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva - direttiva ATEX), l'Azienda comunica di aver provveduto ad installare un sistema di rilevazione scintille con spegnimento automatico in corrispondenza del canale di alimentazione dei silos farine.

L'Azienda comunica di non rientrare nell'ambito di applicazione della normativa "Seveso" di cui al D.lgs. 105/2015 e s.m.i.

Adempimenti di cui all'art. 5, c. 1, lett. v-bis) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (D.M. 95/2019 - relazione di riferimento)

E' stata condotta la verifica di assoggettabilità dalla quale non è risultato necessario procedere all'elaborazione della relazione di riferimento.

## Analisi dell'impianto e verifica conformità criteri IPPC

### Confronto con le BAT Conclusions

Nella tabella che segue si riporta, in particolare, il confronto delle scelte impiantistiche e gestionali attuate dall'azienda con la DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/2031 DELLA COMMISSIONE del 12 novembre 2019 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per le industrie degli alimenti, delle bevande e del latte, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

1.1. CONCLUSIONI GENERALI SULLE BAT	
Indicazione BAT	Situazione aziendale
<b>1.1. Sistema di gestione ambientale</b>	
BAT 1 – attuazione di un sistema di gestione ambientale al fine di migliorare la prestazione ambientale complessiva	<b>NON APPLICATA</b> - Al momento la ditta non ha implementato un Sistema di Gestione Ambientale. <b>La Direzione si impegna ad adottare un sistema di Certificazione Ambientale (es. ISO 14001 – EMAS)</b>
BAT 2. Al fine di aumentare l'efficienza delle risorse e ridurre le emissioni, la BAT consiste nell'istituire, mantenere e riesaminare regolarmente (anche in caso di cambiamenti significativi), nell'ambito del sistema di gestione ambientale (cfr. BAT 1), un inventario del consumo di acqua, energia e materie prime e dei flussi delle acque reflue e degli scarichi gassosi .....	<b>PARZIALMENTE APPLICATA</b> – la ditta non ha un sistema di gestione, ma registra i dati chiesti dalla BAT 2 con il PMC annuale
BAT 3. Per quanto riguarda le emissioni nell'acqua identificate come rilevanti nell'inventario dei flussi di acque reflue (cfr. BAT 2), la BAT consiste nel monitorare i principali parametri di processo	VEDI SOPRA I BAT-AEL non sono applicabili e gli scarichi provengono da attività ausiliarie, si ritiene che le frequenze di monitoraggio già previste nell'autorizzazione siano adeguate.
BAT 4. La BAT consiste nel monitorare le emissioni nell'acqua almeno alla frequenza indicata di seguito e in conformità con le norme EN.	
BAT 5 – La BAT consiste nel monitorare le emissioni convogliate in atmosfera almeno alla frequenza indicata di seguito e in conformità con le norme EN.	<b>NON APPLICATA.</b> Attualmente la Ditta effettua controlli triennali sui camini della macinazione cereali (p.e. 4) e dell'estrusione di alimenti secchi per animali (p.e. 5a, 5b). <b>Si prescrivono, in adempimento alla BAT 5, controlli annuali per i sopraccitati camini e per il nuovo punto di emissione n. 11.</b>

	Nella BAT 5 non sono previsti controlli per il parametro TVOC per le attività aziendali, mentre attualmente l'Azienda li effettua ogni tre anni sul camino n. 5 relativo alle pellettatrici. I valori di COV misurati negli anni 2017 e 2020 risultano inferiori a 5 mg/Nm <sup>3</sup> . <b>Si ritiene di mantenere il limite di COV, in analogia ad altri impianti provinciali, sui camini 5 e 11.</b>
BAT 6 – Al fine di aumentare l'efficienza energetica, la BAT consiste nell'utilizzare la BAT 6a e un'opportuna combinazione delle tecniche comuni indicate nella tecnica b sottostante.	<b>APPLICATA</b> - La ditta monitora il consumo specifico annuo di energia ed ha implementato un miglioramento con l'adozione di una tecnica comune di utilizzo di energia solare (installazione di un impianto fotovoltaico).
BAT 7. Al fine di ridurre il consumo di acqua e il volume dello scarico delle acque reflue, la BAT consiste nell'utilizzare la BAT 7a e una delle tecniche da b a k indicate di seguito o una loro combinazione	<b>APPLICATA</b> La ditta fornisce riscontro con le integrazioni "L'uso dell'acqua nel ciclo produttivo è limitato alla produzione di vapore. Le operazioni di pulizia degli ambienti vengono svolte a secco, senza utilizzo di acqua ad eccezione dei locali di servizio ad uso dei lavoratori (spogliatoi, servizi igienici)." Si richiama altresì il recupero dell'acqua di condensa degli impianti ed il fatto che le superfici sono di cemento liscio per facilitare le operazioni di pulizia a secco Dall'esame della documentazione si rileva che il consumo idrico ed il conseguente consumo specifico sono sensibilmente diminuiti tra il 2018 ed il 2021.
BAT 8. Al fine di prevenire o ridurre l'utilizzo di sostanze nocive, ad esempio nelle attività di pulizia e disinfezione, la BAT consiste nell'utilizzare una o una combinazione delle tecniche indicate di seguito	<b>NON APPLICABILE.</b> Non vengono utilizzate sostanze nocive per le operazioni di pulizia. Nel ciclo produttivo e per le attività ausiliarie (pulizie) non vengono introdotte / utilizzate sostanze nocive (detergenti, disinfettanti, ecc.). Le pulizie consistono nella rimozione meccanica (aspirapolvere, motoscopa) di eventuali polveri di mangime e/o materie effettuate periodicamente dagli ambienti.
BAT 9. Al fine di prevenire le emissioni di sostanze che riducono lo strato di ozono e di sostanze con un elevato potenziale di riscaldamento globale derivanti dalle attività di refrigerazione e congelamento, la BAT consiste nell'utilizzare refrigeranti privi di potenziale di riduzione dell'ozono e con un basso potenziale di riscaldamento globale.	<b>NON APPLICABILE.</b> L'Azienda non gestisce impianti di refrigerazione e non vengono utilizzate sostanze che possono ridurre lo strato di ozono.
BAT 10. Al fine di aumentare l'efficienza delle risorse, la BAT consiste nell'utilizzare una o una combinazione delle tecniche indicate di seguito	<b>NON APPLICATA</b> Al momento l'azienda non ha individuato metodi di recupero delle acque reflue derivanti dall'impianto di osmosi inversa.
BAT 11. Al fine di ridurre le emissioni incontrollate nell'acqua, la BAT consiste nel fornire un'adeguata capacità di deposito temporaneo per le acque reflue.	<b>NON APPLICATA</b> Al momento la ditta non prevede la realizzazione di serbatoi di raccolta temporanea delle acque reflue derivanti dall'impianto di osmosi inversa.
BAT 12. Al fine di ridurre le emissioni nelle acque, la BAT consiste nell'utilizzare un'opportuna combinazione delle tecniche indicate di seguito ....	<b>NON APPLICABILE</b> Si tratta dello scarico dall'impianto di osmosi inversa che non necessita di trattamento. Per la tipologia di attività non si applicano i BAT AEL. E' presente un pozzetto disoleatore a servizio dell'area di piazzale su cui insiste il serbatoio per l'erogazione del gasolio.
BAT 13. Al fine di prevenire o, laddove ciò non sia fattibile, di ridurre le emissioni sonore, la BAT consiste nel predisporre, attuare e riesaminare regolarmente, nell'ambito del sistema di gestione ambientale (cfr. BAT 1), un piano di gestione del rumore	<b>NON APPLICATA</b> L'azienda precisa che non è stato comprovato l'inquinamento acustico presso recettori sensibili.
BAT 14. Al fine di prevenire o, laddove ciò non sia fattibile, ridurre le emissioni di rumore, la BAT consiste nell'utilizzare una o una combinazione delle tecniche indicate di seguito.	<b>APPLICATA</b> Con le integrazioni il proponente rammenta che in passato ha adottato le seguenti misure: • modifica dell'ubicazione del peso per renderla più adeguata rispetto alla strada pubblica Via dei Fossati.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>informazione del personale e dei clienti di attuare le operazioni di carico e scarico a motore spento e dove ciò non fosse possibile sono state realizzate chiusure delle aree di lavoro con pannellature.</li> </ul>
BAT 15. Al fine di prevenire o, laddove ciò non sia fattibile, ridurre le emissioni di odori, la BAT consiste nel predisporre, attuare e riesaminare regolarmente, nell'ambito del sistema di gestione ambientale (cfr. BAT 1), un piano di gestione degli odori [...]	<b>NON APPLICATA.</b> L'Azienda comunica che non sono stati rilevati disturbi odorigeni presso recettori sensibili.
<b>2 CONCLUSIONI SULLE BAT PER I MANGIMI PER ANIMALI</b>	
<b>2.1. Efficienza energetica</b>	
Confronto con i Livelli indicativi di prestazione ambientale per consumo specifico di energia	<b>APPLICATA.</b> L'azienda ha ripetuto il confronto con il range 0,01-0,10 MWh/t di mangimi composti (cfr tabella 2, paragrafo 2.1.1. della BATc) relativo ai livelli indicativi di prestazione ambientale per consumo specifico di energia. Il valore ottenuto è pari a 0,03 MWh/t, entro il sopraccitato range.
BAT 16. Al fine di aumentare l'efficienza energetica nella lavorazione di foraggi verdi, la BAT consiste nell'utilizzare una combinazione adeguata delle tecniche specificate nella BAT 6 e delle tecniche indicate di seguito.	NON APPLICABILE
<b>2.2. Consumo di acqua e scarico delle acque reflue</b>	NON APPLICABILE la ditta non produce alimenti umidi
BAT 17. Al fine di ridurre le emissioni convogliate nell'atmosfera di polveri, la BAT consiste nell'utilizzare una delle tecniche di seguito indicate. Contiene BAT-AEL per le emissioni convogliate di polveri provenienti dalla macinazione e dal raffreddamento di pellet nella produzione di mangimi composti	<b>APPLICATA.</b> L'Azienda dispone sia di filtri a tessuto che di cicloni sulle emissioni convogliate delle principali fasi / impianti di lavorazione. Nello specifico, le emissioni dalla fase di essiccazione vengono trattate con un ciclone: l'aria in uscita dal ciclone viene convogliata in un camino previo passaggio ulteriori in una camera di sedimentazione. I silos della nuova pellettatrice sono dotati di filtri a maniche.

### **Valutazione livelli di consumo ed emissivi, problematiche ambientali dal rinnovo dell'AIA**

I consumi energetici dello stabilimento, indicati nei PMC degli ultimi anni, sono i seguenti:

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	2018	2019	2020	2021
Mangime prodotto	Misura diretta discontinua	t/a	85.272	77.622	76.849	78.259
Consumo di metano	Misura diretta continua	m <sup>3</sup>	98.900	80.902	89.922	166.414
Consumo specifico di energia termica	Calcoli sulla base dei parametri operativi	kWh/t prodotto	11,33	10,18	11,43	20,77 (*)

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	2018	2019	2020	2021
Consumo di energia elettrica da rete	Misura diretta continua	kWh	1.343.179	1.157.763	1.142.454	954.577
Produzione di energia elettrica con impianto fotovoltaico	Misura diretta continua	kWh	-	-	320.000 (autoconsumo) 135.000 (ceduta alla rete)	460.000
Consumo specifico di energia elettrica	Calcoli sulla base dei parametri operativi	kWh/t prodotto	15,75	14,92	19	16,7
Consumo idrico	Misura diretta continua (pozzo)	m <sup>3</sup>	542	439	386	311
Consumo specifico di acqua	Calcoli sulla base dei parametri operativi	m <sup>3</sup> /t prodotto	0,0064	0,0057	0,005	0,004

(\*) Dall'anno 2021 si è verificato un aumento della richiesta di fornitura di mangime in pellet rispetto a quello sfuso e ciò ha determinato un incremento nel consumo di combustibile per il funzionamento della caldaia per la produzione del vapore, necessario al funzionamento delle pellettatrici.

## Quadri emissivi, limiti e prescrizioni

### *Ciclo produttivo*

#### Prescrizioni

1. devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili;
2. non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;
3. deve essere evitata la produzione di rifiuti, a norma del decreto legislativo 152/06 e s.m.i.; in caso contrario i rifiuti sono recuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono eliminati evitandone e riducendone l'impatto sull'ambiente, a norma del medesimo decreto legislativo;
4. l'energia deve essere utilizzata in modo efficace;
5. devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;
6. il ciclo produttivo e le modalità gestionali devono essere conformi a quanto descritto nella relazione tecnica allegata all'istanza di riesame con valenza di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale, laddove non contrastino con le prescrizioni del presente provvedimento;



7. tutti i macchinari, le linee di produzione e i sistemi di contenimento/abbattimento delle emissioni in tutte le matrici ambientali devono essere sottoposti a periodici interventi di manutenzione;
8. deve essere garantita la custodia continuativa dell'impianto che può essere attuata anche con sistemi informatici, di telecontrollo e che, in ogni caso, consentono il controllo in remoto;
9. la Ditta istante ha l'obbligo di provvedere alle verifiche prescritte ed agli eventuali ulteriori interventi tecnici ed operativi che le Autorità preposte al controllo ritengano necessari durante le fasi di gestione autorizzate;
10. al fine di consentire l'attività di controllo da parte degli Enti preposti, il gestore dell'impianto deve fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria;
11. il gestore deve garantire che le operazioni autorizzate siano svolte in conformità con le vigenti normative di tutela ambientale, di salute e sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica;
12. la cessazione definitiva dell'attività dell'impianto autorizzato deve essere preventivamente comunicata alla Provincia ed agli altri Enti competenti;
13. deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e si deve far riferimento a quanto indicato all'art. 29 sexies, comma 9 quinquies, lett. e) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., in quanto non è stata ritenuta necessaria la presentazione della relazione di riferimento;
14. a far tempo dalla chiusura dell'impianto e fino al completamento di quanto previsto al punto precedente, il soggetto autorizzato è responsabile per ogni evento dannoso che si dovesse eventualmente produrre, ai sensi della vigente legislazione civile e penale.

## ***Uso dell'energia***

### **Prescrizioni**

1. nell'eventualità di dismissione di apparecchiature obsolete, l'azienda dovrà valutare le possibili scelte per la loro sostituzione considerando criteri di minor consumo energetico e maggior efficienza.

## Emissioni in atmosfera

### Quadro emissivo e limiti di emissione

Ove non diversamente specificato, i limiti si intendono come media oraria e si riferiscono al volume di effluente gassoso rapportato alle condizioni normali, previa detrazione del tenore volumetrico di vapore acqueo; il tenore volumetrico di ossigeno di riferimento è, inoltre, quello derivante dal processo.

N. CAMINO	PROVENIENZA	PORTATA (Nm <sup>3</sup> /h)	INQUINANTE	LIMITI DI EMISSIONE		ALTEZZA CAMINO (m)	IMPIANTO DI ABBATTIMENTO	FREQUENZA AUTOCONTROLLI
				CONCENTRAZIONE (mg/Nm <sup>3</sup> )	FLUSSO DI MASSA (kg/h)			
1	Caldaia per riscaldamento uffici (P = 33 kW, a metano)	SOGGETTA AGLI ADEMPIMENTI DI CUI AL TITOLO II, PARTE V DEL D.LGS. 152/06 E S.M.I.						
2	Caldaia per riscaldamento servizi produzione e silos (P = 64 kW, a metano)	NON SOGGETTA AD AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 272 COMMA 1 E DELLA PARTE I, ALL. IV ALLA PARTE V DEL D.LGS. 152/06 E S.M.I.						
3	Caldaia per produzione vapore (P = 525 kW, a metano o GPL)	NON SOGGETTA AD AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 272 COMMA 1 E DELLA PARTE I, ALL. IV ALLA PARTE V DEL D.LGS. 152/06 E S.M.I.						
4	Macinazione (3)	7.500	POLVERI	5(*)	0,038	6	FILTRO A TESSUTO + CAMERA DECANTAZIONE	ANNUALE
5a, 5b (1)	Pelletatura (4)	18.000	POLVERI COV (2)	10 (*) 20	0,180 -	10,00	CICLONE + CAMERA DECANTAZIONE	ANNUALE per il parametro POLVERI TRIENNALE per il parametro COV
6a, 6b, 6c (1)	Sili stoccaggio farina mais	Tiraggio naturale	POLVERI	10	-	15,00	FILTRO A TESSUTO	-
7	Raffreddamento compressori	INQUINANTI TRASCURABILI						
8	Aspirazione da fossa scarico mais	3.000	POLVERI	10	0,030	11,00	FILTRO A TESSUTO	TRIENNALE

N. CAMINO	PROVENIENZA	PORTATA (Nm <sup>3</sup> /h)	INQUINANTE	LIMITI DI EMISSIONE		ALTEZZA CAMINO (m)	IMPIANTO DI ABBATTIMENTO	FREQUENZA AUTOCONTROLLI
				CONCENTRAZIONE (mg/Nm <sup>3</sup> )	FLUSSO DI MASSA (kg/h)			
9	Sfiato silos produzione blocchi	Tiraggio naturale	POLVERI	10	-	10	FILTRO A TESSUTO	-
10	Caldaia riscaldamento serbatoio GPL (P = 30 kW, a GPL)	NON SOGGETTA AD AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 272 COMMA 1 E DELLA PARTE I, ALL. IV ALLA PARTE V DEL D.LGS. 152/06 E S.M.I.						
11	Pellettratrice n. 4	14.650	POLVERI COV (2)	10 (*) 20	0,147 -	14	CICLONE + CAMERA DECANTAZIONE	ANNUALE per il parametro POLVERI  TRIENNALE per il parametro COV

(1) parametri riferiti a ciascun camino. Al riguardo, si precisa che, laddove prescritti, i controlli delle emissioni in atmosfera devono essere effettuati su ciascun camino.

(2) per COV s'intendono i Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale

(3) sono presenti 5 mulini, ma solo 3 possono lavorare contemporaneamente

(4) sono presenti 3 pellettratrici, ma solo 2 possono lavorare contemporaneamente

(\*) **livello di emissione associato alle migliori tecniche disponibili (BAT AEL)**

**Termine di messa a regime degli impianti nuovi o modificati (p.e. 11): 30 giorni dalla data di avviamento dell'impianto.**

## Prescrizioni

1. Gli impianti devono essere realizzati e gestiti secondo le specifiche progettuali e le previsioni contenute nella documentazione allegata all'istanza della ditta e in modo tale da garantire il rispetto dei limiti di emissione, nonché delle prescrizioni contenuti nell'autorizzazione;
2. I valori limite di emissione fissati nel quadro emissivo del presente allegato rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo in peso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni o dagli impianti considerati;
3. l'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, nei periodi di normale funzionamento, il rispetto di tali limiti di emissione;
4. sono esclusi dall'obbligo del rispetto dei valori limite i periodi di funzionamento durante le fasi critiche di avvio e di arresto dell'impianto e i periodi in cui si verificano anomalie o guasti tale da non permettere il rispetto dei limiti di emissione fissati. Il gestore deve, comunque, adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante tali periodi;
5. qualunque anomalia di funzionamento o guasto degli impianti tale da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati, deve essere comunicata entro 8 ore alla Provincia ed al Dipartimento Provinciale A.R.P.A. di Cuneo. Il Gestore deve procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile;
6. i sistemi di contenimento degli inquinanti devono essere mantenuti in continua efficienza, in particolare, per i filtri a tessuto, l'integrità delle maniche deve essere verificata con cadenza almeno quindicinale. Le operazioni di manutenzione dei filtri devono essere registrate e le registrazioni devono essere conservate in stabilimento per almeno un anno, a disposizione degli Organi di controllo;
7. i condotti per l'emissione in atmosfera degli effluenti devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli stessi, realizzate e posizionate in modo da consentire il campionamento secondo le norme tecniche vigenti, con trasmissione unitamente alle risultanze degli autocontrolli, della valutazione del posizionamento della sezione di prelievo e delle modalità di prelievo ai sensi delle norme vigenti. L'accesso ai punti di campionamento deve essere consentito con le necessarie condizioni di sicurezza. Le sigle identificative dei punti d'emissione, così come riportate nel quadro emissivo, devono essere visibilmente apposte sui rispettivi camini;
8. al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso l'alto e l'altezza minima dei punti di emissione essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri; i punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta diminuita di un metro per ogni metro di distanza orizzontale eccedente i 10 metri. Eventuale deroga alla presente prescrizione potrà, su richiesta dell'impresa, essere concessa dal Comune;
9. gli impianti devono essere gestiti evitando che si generino emissioni diffuse dalle lavorazioni autorizzate e secondo quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i., Parte V, All. 5, nei casi ivi specificati;

### Autocontrolli iniziali e periodici

10. per il punto di emissione n. 11 ed, in generale, per i punti di emissione nuovi o modificati successivamente al rilascio del presente provvedimento, il gestore deve effettuare due rilevamenti delle emissioni, nelle normali condizioni di funzionamento dell'impianto e in due

giorni non consecutivi dei primi dieci di marcia controllata dell'impianto a regime, per la determinazione di tutti i parametri contenuti nel quadro emissivo. La periodicità di monitoraggio periodico decorre dalla data di effettuazione di tali autocontrolli;

11. per l'effettuazione degli autocontrolli periodici, i campionamenti delle emissioni devono essere effettuati nelle normali condizioni di esercizio e devono essere determinati tutti i parametri riportati nel quadro emissivo secondo la periodicità ivi indicata, a decorrere dall'ultimo autocontrollo effettuato o a partire dall'anno 2024 per i camini nn. 4, 5a e 5b;
12. l'impresa deve comunicare alla Provincia ed al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A., con almeno 15 giorni di anticipo, le date in cui intende effettuare gli autocontrolli di cui ai punti precedenti;
13. l'impresa deve trasmettere i risultati degli autocontrolli iniziali e periodici, entro 60 giorni dalla data di effettuazione, alla Provincia, al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. ed al Sindaco, allegando i relativi certificati analitici, firmati da tecnico abilitato;
14. per l'effettuazione degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguite le norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (Manuale n. 158/1988). Per quanto concerne i metodi di campionamento ed analisi per flussi gassosi convogliati, devono essere seguite le norme tecniche CEN o, ove queste non siano disponibili, le pertinenti norme tecniche nazionali, oppure ove anche queste ultime non siano disponibili, le pertinenti norme tecniche ISO, oppure altre norme internazionali, oppure le norme di cui al DM 25 agosto 2000. La valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione fissati nel quadro emissivo deve avvenire secondo i criteri stabiliti nell'Allegato VI, parte quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Per maggiori informazioni sulle metodiche di campionamento ed analisi delle emissioni in atmosfera si può fare riferimento alla pagina <https://www.arpa.piemonte.it/approfondimenti/temi-ambientali/aria/controlli-sulle-emissioni-in-atmosfera>
15. deve essere utilizzato il modello per la redazione dei report di autocontrollo delle emissioni in atmosfera, scaricabile alla pagina <https://www.arpa.piemonte.it/approfondimenti/temi-ambientali/aria/controlli-sulle-emissioni-in-atmosfera>

## Scarichi acque reflue

### Quadro emissivo e limiti di emissione

N° Scarico finale	Impianto, fase o gruppo di fasi di provenienza	Modalità di scarico	Recettore <sup>1</sup>	Volume medio annuo scaricato			Impianti / fasi di trattamento
				anno di riferimento	Portata media		
					m <sup>3</sup> /g	m <sup>3</sup> /a	
S1	Servizi igienici uffici	Saltuario	F (pubblica fognatura)	2020	-	100	NO
S2	Servizi igienici produzione	Saltuario	F (pubblica fognatura)	2020	-	50	NO
S3	Raccolta acque meteoriche piazzali e coperture	Saltuario	AS (Canale Ceretta)	-	-	-	Disoleatore per l'area di competenza del rifornimento gasolio
S4	Impianto osmosi inversa e acque meteoriche piazzali e coperture	periodico	AS (Canale Ceretta) Foglio 21, mappale 2	2020	3,86	386	NO

### Limiti emissione e punti di campionamento

N° Scarico finale	Punti campionamento	Limiti di emissione	Modalità di campionamento
S1 – S2	-	Nessun limite di concentrazione nelle acque scaricate. Scarico sempre ammesso ai sensi di legge.	n.a.
S3	Non soggetto ad autocontrollo. Vedasi piano di prevenzione e di gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne.		
S4	Pozzetto di ispezione installato a monte dello scarico finale sulla linea proveniente dall'impianto di osmosi inversa	Tab.3 All.5 Parte III D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., colonna "scarico in acque superficiali"	Campionamento medio composito su 3 ore, effettuato con campionatore automatico

<sup>1</sup> F: fognatura, AS: acque superficiali, SU: suolo o SSU: strati superficiali del sottosuolo

## Prescrizioni

1. devono essere rispettate le previsioni progettuali, le modalità tecnico-operative e gli intendimenti gestionali descritti nella documentazione tecnica prodotta, per quanto non contrasta con le seguenti prescrizioni;
2. devono essere adottate tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento;
3. devono essere adottati idonei sistemi atti a garantire il rispetto dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua, in modo da favorirne il massimo risparmio nell'utilizzazione;
4. devono essere presenti e mantenuti efficienti idonei strumenti per la misura dell'acqua prelevata;
5. lo scarico deve essere reso accessibile per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo nel punto assunto a riferimento per il campionamento, che, salvo quanto previsto dall'articolo 108, comma 5 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., va effettuato immediatamente a monte della immissione nel corpo ricettore. In particolare, deve essere assicurata la possibilità di campionare gli scarichi nei punti descritti nella precedente tabella riportata al paragrafo "Limiti emissione e punti di campionamento". Le caratteristiche costruttive dei manufatti (pozzetti di ispezione e campionamento) devono garantire la possibilità d'impiego di sistemi automatici di prelievo;
6. è fatto divieto di conseguire i valori limite di emissione mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
7. l'impresa deve provvedere a far eseguire analisi di conformità delle acque reflue scaricate, redatte da tecnico iscritto ad Albo in Ordine competente alla specifica materia. I parametri minimi da ricercare e le frequenze dei monitoraggi sono quelli richiamati nell'Allegato 2.
8. è fatto obbligo di provvedere alle analisi ed alle verifiche prescritte dagli Organi di controllo durante il periodo di gestione degli scarichi;
9. deve essere garantito il corretto e regolare funzionamento dei sistemi di raccolta, convogliamento e scarico delle acque reflue (pozzetti, tubazioni, ecc.), anche attraverso periodici interventi di manutenzione;
10. tutte le prescrizioni tecniche previste dalla normativa statale o regionale integrativa, per quanto applicabili, si intendono come prescritte dalla presente autorizzazione.

### Prescrizioni specifiche per il piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche:

11. è fatto obbligo di applicare le procedure gestionali descritte nella documentazione prodotta;
12. è vietata l'immissione diretta di acque meteoriche nelle acque sotterranee;
13. i sistemi di raccolta, convogliamento e trattamento delle acque meteoriche devono essere mantenuti efficienti e liberi da intasamenti, nonché sottoposti a regolare manutenzione e pulizia;

14. le movimentazioni di rifiuti e materiali in genere non devono causare contaminazioni di acque superficiali o sotterranee, neanche in caso di sversamenti accidentali.

Per quanto riguarda la raccolta, il trattamento e l'immissione nell'ambiente delle acque meteoriche di seconda pioggia, si deve fare riferimento a quanto eventualmente disposto dal Regolamento Edilizio Comunale e delle N.T.A. del PRGC vigente.

### **Rifiuti**

La gestione dei rifiuti prodotti è effettuata in regime di "deposito temporaneo" e pertanto, dovrà essere condotta nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 183, comma 1, lettera bb) D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

Per il conferimento a terzi dei rifiuti prodotti, si rammentano gli obblighi relativi alla caratterizzazione dei medesimi in funzione della destinazione finale (DM 5/2/98 e/o DM 12/6/2002 se destinati ad impianti iscritti ai sensi dell'art. 214-216 del D.Lgs 152/06 s.m.i. per il recupero; norme tecniche specifiche per tipologia di rifiuto e/o di impianto se inviati a smaltimento finale - es. discarica - autorizzati ai sensi dell'art. 208 del citato D.Lgs 152/06 e s.m.i.) e sempre in osservanza alle prescrizioni a cui sono altresì assoggettati gli impianti destinatari.

### **Prescrizioni**

1. la gestione degli scarti di produzione dei mangimi e delle polveri derivate dalla filtrazione degli effluenti gassosi deve avvenire nel rispetto delle procedure approvate dal servizio veterinario dell'ASL competente.

### **Emissione sonora**

#### **Quadro emissivo e limiti di emissione**

Per i limiti di emissione ed immissione si fa riferimento al D.P.C.M. 14 novembre 1997, nonché al Piano di Classificazione Acustica comunale (PCA).

### **Prescrizioni**

1. Tutte le modifiche della linea di produzione e degli impianti di servizio, conseguenti ad ammodernamenti o manutenzioni ordinaria e straordinaria devono essere attuate, verificando che le componenti installate non peggiorino la situazione delle emissioni sonore;
2. l'Impresa deve provvedere a monitorare i livelli sonori emessi nel periodo di riferimento diurno. I rilievi devono essere effettuati presso una serie di punti ritenuti idonei e comprendenti quelli già considerati, nonché presso eventuali ulteriori postazioni ove si presentino criticità acustiche, secondo le frequenze indicate nel Piano di monitoraggio e controllo (Allegato2). Gli esiti delle suddette misure e le relative interpretazioni devono essere trasmessi alla Provincia di Cuneo e al Dipartimento provinciale ARPA di Cuneo;
3. qualora i livelli sonori rilevati durante le summenzionate campagne di misura risultino superiori ai limiti stabiliti dal PCA, il gestore deve elaborare e trasmettere agli Enti preposti un piano di interventi che consenta di riportare i livelli sonori al di sotto dei limiti previsti.





**AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE**  
Riesame con valenza di rinnovo

**ASTESANA SPA - STABILIMENTO SITO IN VILLAFALLETTO, CORSO UMBERTO I, 88**

**ALLEGATO TECNICO 2 – PIANO MONITORAGGIO E CONTROLLO**

<b>PREMESSA .....</b>	<b>2</b>
<b>COMPARTO: MATERIE PRIME E PRODOTTI FINITI .....</b>	<b>3</b>
<b>COMPARTO: ENERGIA .....</b>	<b>3</b>
<b>COMPARTO: EMISSIONI IN ATMOSFERA .....</b>	<b>4</b>
<b>COMPARTO: RISORSE IDRICHE E SCARICHI.....</b>	<b>4</b>
<b>COMPARTO: EMISSIONI SONORE.....</b>	<b>5</b>
<b>COMPARTO: RIFIUTI .....</b>	<b>6</b>
<b>CONTROLLI A CARICO DI ARPA PIEMONTE .....</b>	<b>6</b>

## PREMESSA

Il piano di monitoraggio e controllo (PMC) dell'impianto comprende due parti principali:

- i controlli a carico del Gestore;
- i controlli a carico dell'Autorità pubblica di controllo.

Il PMC deve assicurare, nelle diverse fasi di vita di un impianto, un efficace monitoraggio delle emissioni nell'ambiente. Il PMC di un'attività IPPC può essere costituito dalla combinazione di misure dirette o indirette, effettuate in modo continuo o discontinuo (periodiche o sistematiche), nonché di calcoli sulla base di parametri operativi e/o di fattori di emissione.

Lo scopo del presente allegato è quello di definire quali siano gli aspetti ambientali che devono essere monitorati e controllati dal Gestore dell'impianto e dal Dipartimento Provinciale ARPA.

1. Devono, pertanto, essere predisposte dal Gestore le necessarie procedure di attuazione del PMC e devono essere adottati gli standard di misura e di calcolo in esso previsti. Nel caso venga prescritta una frequenza di monitoraggio giornaliera, s'intende limitata ai giorni lavorativi.

Per i **parametri per cui sono definiti i BAT AEL** i metodi devono essere necessariamente quelli indicati nelle BATC di categoria (metodi EN).

Solo nel caso sia indicato "metodo EN non disponibile" si possono usare altre metodiche, tenendo presente la seguente logica di priorità fissata sia dal *BREF "Monitoring of Emissions to Air and Water from IED Installations"* che dal D.Lgs 152/06 all'art. 271 comma 17 del Titolo I della parte Quinta:

1. Norme tecniche CEN
2. Norme tecniche nazionali (UNI, UNICHIM)
3. Norme tecniche ISO
4. Altre norme internazionali o nazionali (es: EPA, NIOSH, ISS, ecc.B)

Per i **parametri non BAT AEL**, l'utilizzo di metodiche elaborate da organismi scientifici in sostituzione di quelle prioritariamente prescritte da disposizioni normative – purchè assicurati dati equivalenti sotto il profilo della qualità scientifica – deve essere preventivamente concordato con il Dipartimento Provinciale ARPA di Cuneo.

2. Tutti i dati relativi al presente piano di monitoraggio e controllo devono essere:

- a. registrati, in ogni caso, dal Gestore con l'ausilio di strumenti informatici che consentano l'organizzazione dei dati in file .xls (o altro *database* compatibile). Le registrazioni devono essere conservate presso lo stabilimento, a disposizione delle autorità competenti al controllo, almeno per il periodo indicato nelle tabelle seguenti; ad esse devono essere correlabili i certificati analitici;
- b. trasmessi alle autorità competenti, secondo quanto indicato nelle tabelle di dettaglio e prescritto nell'allegato tecnico 1.

3. Tutti i dati relativi al monitoraggio che, in base a quanto prescritto, devono essere trasmessi alla Provincia, al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. ed al Comune sede dell'impianto, devono essere organizzati in forma chiara ed utilizzabile.

4. Entro il **30 aprile di ogni anno** deve essere inviata alla Provincia, al Dipartimento Provinciale dell'ARPA ed al Comune sede dell'impianto una relazione annuale riassuntiva riguardante i dati di monitoraggio rilevati nel corso dell'anno precedente. In particolare, tale relazione deve:

- a) contenere la descrizione dei metodi di rilievo, analisi e calcolo utilizzati e, se del caso, essere corredata da eventuali grafici o altre forme di rappresentazione illustrata per una maggior comprensione del contenuto;
- b) comprendere un file .xls (o altro *database* compatibile) di sintesi di tutti i dati rilevati e calcolati, che deve essere trasmesso anche su supporto informatico.

5. A corredo dell'istanza di riesame deve essere fornito un elaborato riassuntivo dei monitoraggi eseguiti a decorrere dal rilascio della presente autorizzazione, predisposto secondo quanto richiesto alle lettere a) e b) del punto precedente.

Nel caso il Gestore si avvalga di un soggetto esterno per l'effettuazione del piano di monitoraggio, la responsabilità della qualità del monitoraggio resta sempre al Gestore.

I controlli effettuati da A.R.P.A. Piemonte sono posti a carico del Gestore.

**COMPARTO: MATERIE PRIME E PRODOTTI FINITI**

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	MODALITA' DI REGISTRAZIONE/ TRASMISSIONE DATI
Materie prime	Misura diretta discontinua	t/a	n.a.	pesa	annuale	Registrazione ed invio annuale agli enti competenti. Dati ed elaborazioni conservati per almeno 5 anni presso lo stabilimento
Farina prodotta						
Pellets prodotti						

n.a.: non applicabile

**COMPARTO: ENERGIA**

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	MODALITA' DI REGISTRAZIONE/ TRASMISSIONE DATI
Consumo di metano	Misura diretta continua	m <sup>3</sup> /a	n.a.	Contatore	In continuo	Registrazione ed invio annuale agli enti competenti. Dati ed elaborazioni conservati per almeno 5 anni presso lo stabilimento
Consumo di GPL	Misura diretta discontinua	litri/a	n.a.	Serbatoio GPL	Annuale	
Consumo specifico di energia termica	Calcoli sulla base dei parametri operativi	kWh/t mangime prodotto	n.a.	-	Annuale	
Produzione di energia elettrica da impianto fotovoltaico	Misura diretta continua	kWh/a	n.a.	Contatore	In continuo	
Consumo di energia elettrica da rete	Misura diretta continua	kWh/a	n.a.	Contatore	In continuo	
Autoconsumo di energia elettrica prodotta da impianto fotovoltaico	Misura diretta continua	kWh/a	n.a.	Contatore	In continuo	
Consumo specifico di energia elettrica	Calcoli sulla base dei parametri operativi	kWh/t mangime prodotto	n.a.	-	Annuale	

n.a.: non applicabile

**COMPARTO: EMISSIONI IN ATMOSFERA**

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI EMISSIONE	FREQUENZA	MODALITA' DI REGISTRAZIONE/ TRASMISSIONE DATI
Polveri	Misura diretta discontinua	mg/Nm <sup>3</sup>	(1)	8	TRIENNALE	Vedere apposite prescrizioni in Allegato1 "Emissioni in atmosfera"
				4, 5a, 5b, 11	ANNUALE	
C.O.V.	Misura diretta discontinua	mg/Nm <sup>3</sup>		5a, 5b, 11	TRIENNALE	

(1) per maggiori informazioni sulle metodiche di campionamento ed analisi delle emissioni in atmosfera si può fare riferimento alla pagina <https://www.arpa.piemonte.it/approfondimenti/temiambientali/aria/controlli-sulle-emissioni-in-atmosfera>

**COMPARTO: RISORSE IDRICHE E SCARICHI**

**Prelievi**

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	MODALITA' DI REGISTRAZIONE/ TRASMISSIONE DATI
Acqua prelevata per usi produttivi	Misura diretta continua	m <sup>3</sup>	Strumenti di misura installati.	Pozzo	Annuale	Registrazione mensile ed invio dati con riepilogo annuale agli enti competenti  Dati ed elaborazione da conservare per almeno 5 anni presso lo stabilimento
Consumo specifico di acqua	calcoli sulla base dei parametri operativi	m <sup>3</sup> /t prodotto finito	-	n.a.	Annuale	Registrazione ed invio dati con riepilogo annuale agli enti competenti

**Scarichi**

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	MODALITA' DI REGISTRAZIONE/ TRASMISSIONE DATI
Temperatura	Misura diretta discontinua	°C	Bref "Monitoring of Emissions to Air and Water from IED Installations" 2018 (cap.5) e DM 58/2017 (Allegato V)	Pozzetto di ispezione installato a monte dello scarico finale S4, sulla linea proveniente dall'impianto di osmosi inversa	Annuale	Invio annuale dei report di analisi; registrazione e invio dati con riepilogo annuale agli enti competenti  Certificati conservati per almeno 5 anni presso lo stabilimento.
Acidità (pH)		pH				
Solidi Sospesi Totali		mg/l				
C.O.D.		mg/l				
B.O.D5		mg/l				
Azoto ammoniacale		mg/l				
Azoto nitroso		mg/l				
Azoto nitrico		mg/l				
Fosforo totale		mg/l				
Cloruri		mg/l				
Solfati		mg/l				
Tensioattivi totali		mg/l				
Ferro		mg/l				
Zinco		mg/l				
Rame		mg/l				
Manganese	mg/l					
Idrocarburi totali	mg/l					

**COMPARTO: EMISSIONI SONORE**

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Livello di emissione	Misure dirette discontinue	dB(A)	Rif.: allegato 2 del D.M. 31/01/2005	presso i ricettori, in corrispondenza di una serie di punti ritenuti idonei e comprendenti quelli già considerati, nonché presso eventuali ulteriori postazioni ove si presentino criticità acustiche	nell'ultimo anno di validità dell'autorizzazione, prima della presentazione dell'istanza di rinnovo	Da trasmettere alla Provincia unitamente all'istanza di rinnovo.  Documentazione da conservare per 5 anni.
Livelli di immissione assoluto e differenziale						

**COMPARTO: RIFIUTI**

<b>PARAMETRO</b>	<b>DETERMINAZIONE</b>	<b>U.M.</b>	<b>FREQUENZA</b>	<b>NOTE</b>	<b>PARAMETRO</b>
Quantificazione rifiuti recuperati e prodotti (divisi per CER)	Misura diretta discontinua	Kg/l/m <sup>3</sup>	1 volta / anno	-	Quantificazione rifiuti recuperati e prodotti (divisi per CER)

**CONTROLLI A CARICO DI ARPA PIEMONTE**

Le frequenze dei controlli di parte pubblica, ai sensi dell'art. 29 decies comma 11-ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. saranno definiti sulla base del piano di ispezione ambientale regionale recepito con DGR 9 maggio 2016 n. 44-3272.

<b>COMPARTO</b>	<b>PARAMETRO</b>	<b>PUNTO DI MONITORAGGIO</b>
TUTTI	Controlli ai sensi del comma 1, art. 3 D.M.24/04/2008	-